|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 81 del 03/11/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc149927949)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc149927950)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc149927951)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc149927952)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc149927953)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 77 – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2023

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 30 ottobre 2023 ha pronunciato le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 6/2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 30 ottobre 2023,

a seguito del reclamo n. 6 promosso dalla A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA in data 19/10/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore MICHAEL TUZI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 18/10/2023,

- sentita la reclamante alla richiesta audizione;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Paoletti ;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha comminato la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore MICHAEL TUZI in quanto *“Espulso per proteste e condotta irriguardosa, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro espressione ingiuriosa. Art. 36 co 1 sub a) C.G.S. “*

La società Olimpia Juventu Falconara in data 19 ottobre 2023 ha inviato una PEC, scrivendo “.. *in virtù della pesante squalifica inflitta al calciatore Tuzzi Michael d*i *essere ascoltata dalla Commissione Disciplinare. La tassa reclamo è da addebitarsi alla scrivente società. “.*

Alla richiesta audizione la reclamante dichiarava che il TUZI aveva rivolto al direttore di gara la frase offensiva riportata nel referto, ma che poi – una volta espulso - si era allontanato senza mettere in atto altri comportamenti e senza proferire altre parole.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile per molteplici ragioni in quanto:

a) non è stato indicato chi fosse il soggetto che ha presentato il reclamo: il che non consente di verificare la relativa titolarità;

b) il reclamo non è sottoscritto da nessuno;

c) il reclamo non contiene alcuna motivazione a suo sostegno.

In ogni caso la Corte ritiene opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara “*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

In base a tale principio la lettura del rapporto consente di stabilire che il reclamo avrebbe dovuto essere comunque respinto in quanto dal rapporto arbitrale risulta che il TUZI ha messo in atti comportamenti che devono essere sanzionati in base a quanto prescrive la lettera a) del 1° comma dell’art. 36 CGS.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 30 ottobre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 7//2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 30 ottobre 2023,

a seguito del reclamo n. 7 promosso dalla A.S.D. MAIOLATI UNITED in data 20/10/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore FEDERICO CELLOTTINI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 18/10/2023,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha comminato la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore FEDERICO CELLOTTINI “*Per condotta violenta avendo colpito con un pugno al viso un avversario a gioco fermo.“*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD MAIOLATI UNITED la quale ha affermato che CELLOTTINI si sarebbe limitato a partecipare ad una discussione tra calciatori senza mettere in atto una condotta violenta e senza colpire nessun avversario e pertanto ha richiesto una riduzione della squalifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va qui ribadito che ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara “*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

In base a tale principio la lettura del rapporto consente di stabilire che il reclamo va respinto: infatti da quanto scritto dall’arbitro risulta pienamente confermato il comportamento messo in atto dal CELLOTTINI: *“Sferrava un pugno al volto a un calciatore avversario a gioco fermo “.* e la sanzione irrogata risulta congrua rispetto a quanto prevede l’art. 38 CGS.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. MAIOLATI UNITED.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 30 ottobre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

DECISIONE N. 8//2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 30 ottobre 2023,

a seguito del reclamo n. 8 promosso dalla U.S.D. FALCO ACQUALAGNA in data 19/10/2023 avverso la sanzione sportiva della ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 18/10/2023,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano ;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) “*Per aver alcuni propri sostenitori, durante tutta la gara, rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro “.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la USD FALCO ACQUALAGNA, negando quanto addebitato ai loro tifosi nel provvedimento del giudice sportivo e quindi chiedendo l’annullamento della sanzione o una sua riduzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 61 CGS i rapporti degli ufficiali di gara “*fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare “.*

In base a tale principio la lettura del rapporto consente di stabilire che il reclamo va respinto in quanto nel rapporto il direttore di gara ha testualmente scritto: “*Per tutto l’arco della partita i tifosi locali mi rivolgono frasi offensive“* e la sanzione irrogata risulta congrua.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. FALCO ACQUALAGNA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 30 ottobre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 3 novembre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 13/11/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 03/11/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |